

R.G. 235/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Ferdinando Pierucci	Presidente
Dott. Claudio Baglioni	Consigliere
Dott. Francesca Altrui	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 235/2020 R.G.** promossa

da

██████████ SRL in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dall' Avv. ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via ██████████ ██████████ Citta' di Castello elegge domicilio

Appellante

Contro

██████████ SRL in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall' Avv. ██████████ ██████████ e dall'Avv. ██████████ ██████████ elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA ██████████ PERUGIA

Appellato

Oggetto: Altri contratti d'opera

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La ██████████ S.r.l. convenne avanti al Tribunale di Perugia il ristorante ██████████ S.r.l. per ottenere il pagamento di € 14.400,00 in adempimento di un contratto di appalto tra loro stipulato



il 28/06/2011 per l'allestimento di una cucina e, in via subordinata, la risoluzione del contratto stesso per colpa della committente, oltre in ogni caso al risarcimento del danno subito.

Il Tribunale con sentenza resa il 10.03.2020 respinse la domanda attrice in base alla risultanza della ctu grafologica, la quale accertò che le firme apposte sul contratto di appalto, prodotto dall'attrice e disconosciute dalla legale rappresentante della società convenuta, non erano autentiche.

Avverso la sentenza ha proposto appello la [REDACTED] S.r.l.. Si è costituito il ristorante [REDACTED] s.r.l. resistendo e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La Corte all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni ha trattenuto la causa in decisione dando i termini di legge per gli scritti conclusionali.

L'appellante censura la sentenza con tre motivi di appello.

Con il primo motivo lamenta l'omesso esame di questioni decisive. In primo luogo, l'appellante rileva l'inadeguatezza del disconoscimento delle firme da parte della legale rappresentante, in quanto non riferito alla sottoscrizione di tutti i soggetti aventi potere di firma per la società convenuta. In secondo luogo, rileva la mancata contestazione da parte della convenuta del timbro aziendale apposto al contratto, circostanza che l'avrebbe esonerato dal dover provare le modalità con le quali il contratto (timbrato) gli fosse pervenuto.

Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza là dove il giudice ha dichiarato la decadenza dell'attrice ai sensi dell'art. 183 c.p., non avendo essa in realtà formulato alcuna richiesta istruttoria. Infatti, a suo avviso, stante la mancata contestazione del timbro aziendale e l'erroneo disconoscimento della firma da parte della convenuta, la domanda attrice risulterebbe provata anche *ex art. 115 c.p.c.* avendo assolto al suo onere probatorio.

Con il terzo motivo censura la violazione del principio di cui all'art. 1387 c.c. e di tutela dell'affidamento incolpevole del contraente in buona fede. Le circostanze non contestate esposte nell'atto di citazione avrebbero legittimato l'incolpevole affidamento dell'attrice circa la riferibilità dell'ordine alla convenuta.

I motivi primo e secondo vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. I motivi sono fondati.

La Corte osserva che il legale rappresentante di una società può contestare l'autenticità della sottoscrizione disconoscendola *ex art. 214 c.p.c.* anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società.

Tanto premesso, nella fattispecie in esame, va rilevato che la firma apposta sul contratto di appalto apparentemente non è attribuibile ad una determinata persona fisica - né ad [REDACTED]



che ha operato il disconoscimento, né ad una persona diversa - in quanto consistente in un segno grafico non leggibile sul timbro dell'azienda (non contestato dalla società convenuta).

Ebbene, la C.t.u. ha accertato che i segni apposti sui timbri aziendali in calce alle pagine del contratto non appartengono ad [REDACTED]

Quest'ultima - in quanto legale rappresentante costituitasi in giudizio nel giugno 2012 per la società convenuta -, pur non aparendo come firmataria, ha riferito il disconoscimento esclusivamente alla propria firma e non a quella di altri possibili rappresentanti della società, pur non dichiarandosi legale rappresentante al tempo in cui il contratto fu sottoscritto.

Possono richiamarsi, per una fattispecie simile, le pronunce della Cassazione secondo cui *"Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verifica, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente"* (Cass. n. 3620/2010; Cass. n. 7240/2019).

Alla luce del principio sopra richiamato, ai fini di un efficace disconoscimento, [REDACTED] avrebbe dovuto, invece, articolare in modo specifico la dichiarazione della diversità della firma rispetto a tutte le sottoscrizioni di altre persone fisiche investite del potere di rappresentanza al momento della firma del contratto (di cui si vuole eliminare la valenza probatoria); oppure affermando che veniva da lei negata la riconducibilità della firma, non tanto a sé, quanto al "legale rappresentante della società", chiunque esso fosse all'epoca della sottoscrizione.

Pertanto, la dichiarazione di disconoscimento, così come formulata da [REDACTED] in modo generico e diretta solo a negare che la firma apposta al contratto fosse personalmente riferita a sé, non permette di escludere la conclusione del contratto a nome della società per mezzo di altra persona fisica, investita del potere di rappresentanza al momento della sottoscrizione dell'accordo nel 2011, non potendo affatto escludersi che nelle more si siano succeduti diversi amministratori, in assenza di apposita dichiarazione in tal senso della [REDACTED] che valesse a dare significato univoco al disconoscimento operato (in termini di non riferibilità della sottoscrizione all'organo sociale).

Ciò posto, si rileva che assumono rilevanza anche altri elementi: la non contestazione del timbro e l'effettuazione di un ordinativo su misura che permettono di imputare la scrittura specificamente al ristorante [REDACTED]

Dal quadro complessivo descritto deriva quindi che l'accertamento operato tramite c.t.u., in assenza di altre deduzioni da parte della società convenuta, non esclude che altre persone munite del



potere di impegnare contrattualmente la società, diverse da [REDACTED] [REDACTED] abbiano firmato l'atto privato in esame, concludendo per la società l'accordo con la commissionaria.

Pertanto, in presenza di un contratto stipulato tra le parti, la cui valenza probatoria non è stata eliminata per i motivi sopra esposti, e rispetto al quale l'accettazione è imputabile alla società committente - in quanto individuabile attraverso il timbro aziendale apposto alla scrittura e non sconosciuto - sussiste il titolo alla pretesa creditoria della società appellante e il conseguente (pacifico) inadempimento dell'appellata, non avendo quest'ultima permesso la consegna della cucina e provveduto al pagamento della stessa.

Stante la domanda di risoluzione del contratto formulata in via subordinata dall'attrice, lo stesso va dichiarato risolto con diritto della parte non inadempiente [REDACTED] S.r.l. al risarcimento del danno, consistente nella perdita subita dalla commissionaria e che viene equitativamente determinato in euro 14.400,00, pari all'importo indicato nel contratto del 28/06/2011 oltre interessi dalla data della domanda, trattandosi di illecito contrattuale, fino al saldo.

L'appello va dunque accolto con assorbimento del terzo motivo.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, liquidate sullo scaglione di riferimento ai valori minimi esclusa per l'appello la fase istruttoria, tenuto conto delle nuove tariffe di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe:

- Accoglie l'appello e condanna il ristorante [REDACTED] s.r.l. al pagamento in favore di [REDACTED] S.r.l. di € 14.400,00 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- Condanna il ristorante [REDACTED] s.r.l. al rimborso in favore di [REDACTED] S.r.l. delle spese di lite liquidate per compensi professionali in € 2.540,00 oltre rimborso spese forfetario (15%), Cap e Iva per il primo grado ed € 3.827,00 oltre rimborso forfetario (15%), Cap e Iva per presente grado di giudizio;
- Pone a carico dell'appellata le spese della c.t.u. come già liquidate in atti.

Perugia, 16/02/2023

Il Consigliere Relatore

Dott.ssa Francesca Altrui

Il Presidente

Dott. Ferdinando Pierucci

